

DELIBERA N. 159/10/CSP

Segnalazione dei signori Giovanni e Giampaolo Oppo (candidati alla carica di Sindaco e Consigliere comunale nella Lista Civica n. 1 “Rinnovare per crescere” nelle elezioni del Consiglio Comunale di Fordongianus) nei confronti del Sindaco uscente e del Comune di Fordongianus (OR) per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 15 luglio 2010;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la delibera n. 80/10/CSP del 22 aprile 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali nella Regione Autonoma Sardegna e per le elezioni comunali nelle Regioni Autonome Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia previste per il mese di maggio 2010*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010, la quale rinvia all’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dalla delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009*”;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 24 giugno 2010 (prot. n. 39892), con la quale i signori Giovanni Oppo e Giampaolo Oppo, rispettivamente candidato alla carica di sindaco e candidato alla carica di consigliere comunale della Lista civica n. 1

“Rinnovare per crescere” nelle elezioni amministrative del 30 e 31 maggio 2010 per il rinnovo del Consiglio comunale di Fordongianus, hanno denunciato la violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del sindaco uscente signor Efisio Demartis e del Comune di Fordongianus per aver diffuso il documento dal titolo “Resoconto politico amministrativo dell’attività svolta dall’amministrazione comunale di Fordongianus dal 2005 al 2010”, recante:

- lo stemma del Comune in prima e ultima pagina, un elenco delle attività svolte dall’Amministrazione comunale nell’ultimo quinquennio ed una presentazione in prima pagina a firma del Sindaco in carica dal 2000 al 2010, signor Efisio Demartis, non candidato nella competizione elettorale amministrativa;

- una precisa sponsorizzazione a favore del signor Pishedda Serafino, candidato alla carica di Sindaco per la Lista n. 2 “Unione Fondongianese – Guardando al Futuro” nella quale risultava candidata anche la figlia del Sindaco Demartis.

Inoltre, il signor Efisio Demartis, qualificandosi come Sindaco uscente, ha divulgato a tutti i cittadini una “lettera aperta” nella quale ha attaccato esplicitamente i candidati della Lista civica n. 1 “Rinnovare per crescere”, ha replicato ai “10 motivi per votare la Lista n. 1” ed inoltre ha propagandato l’attività svolta dalla sua Amministrazione e dalla Lista n. 2 “Unione Fondongianese – Guardando al Futuro”;

VISTA la nota in data 1 luglio 2010 (prot. n. 41377) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione dei conflitti di interesse dell’Autorità, con la quale sono stati richiesti al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo della Sardegna gli opportuni accertamenti istruttori, ai sensi dell’ art. 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000 n. 28;

VISTI gli esiti dell’istruttoria esperita dal Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo della Sardegna, trasmessi con nota dell’8 luglio 2010 (prot. n.177), dai quali si rileva, in particolare, che:

- la segnalazione è stata inoltrata ben oltre il termine di cui al primo comma dell’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 e comunque dopo diversi giorni dalla conclusione delle operazioni di voto;

- in calce alla “lettera aperta” compare la scritta: prodotto e stampato a cura, responsabilità e spese di Efisio Demartis – Sindaco uscente di Fordongianus” e, pertanto, allo stesso Sindaco deve attribuirsi la responsabilità del contenuto della stessa;

- con telefax del 24 giugno 2010 il Sindaco del Comune di Fordongianus è stato invitato a fornire le opportune informazioni concernenti gli atti amministrativi dai quali si potesse evincere la data di stampa del documento “Resoconto politico amministrativo dell’attività svolta dall’amministrazione comunale di Fordongianus dal 2005 al 2010”, nonché la data di inizio e di conclusione della sua distribuzione;

- il segretario comunale di Fordongianus ha rappresentato che agli atti dell’amministrazione comunale non risulta alcun provvedimento con il quale si sia provveduto a commissionare l’opuscolo oggetto della contestazione, né alcun

impegno di spesa ad esso relativo, nè alcuna deliberazione di Giunta o del Consiglio Comunale, che approvi il resoconto politico oggetto dell'attività di comunicazione contestata;

- la lettera aperta, altresì oggetto di contestazione, risulta attribuibile alla responsabilità del sig. Efsio Demartis in qualità di cittadino e non di Sindaco;
- le attività di comunicazione in questione, alla luce delle precisazioni fornite dal Comune, non risultano ascrivibili alla volontà dell'Amministrazione comunale di Fordongianus;
- pertanto, non risulta la sussistenza della fattispecie di cui all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000, in quanto tali attività non sono riferibili ad alcun provvedimento dell'amministrazione comunale e sono avvenute a seguito di un'autonoma iniziativa del sindaco uscente, che ha agito a titolo personale;

RITENUTO di condividere le risultanze dell'istruttoria del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo della Sardegna, in quanto la stampa e la distribuzione dell'opuscolo in oggetto non risultano ascrivibili alla fattispecie di cui all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RAVVISATA, pertanto, l'insussistenza nel caso di specie della violazione dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione dei conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presenta delibera è trasmessa al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo della Sardegna.

Roma, 15 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola